



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FAUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FAUSTI

Seduta del 18/05/2021

### FATTO

Nel ricorso, la Cliente ha affermato quanto segue:

- in data 20/12/2010 ha stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio (n. \*\*\*7542), estinto anticipatamente il 31/10/2016, quando è stato riconosciuto soltanto un rimborso per commissioni e premi di € 673,14.

La cliente, dopo aver proposto reclamo, chiede il rimborso di € 2.236,89, oltre interessi legali dal giorno dell'estinzione e spese legali per € 500,00 (queste ultime richieste nel reclamo richiamato dal ricorso), calcolati in base a specifica tabella.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma:

- che in sede di estinzione anticipata si è già provveduto al rimborso della somma di € 157,50 per conto della mandante C\*\*\* e di € 498,42 complessivi per quanto riguarda gli altri oneri non maturati;

- che le rate scadute sono n. 70 di 120 con n. 50 rate residue, posto che la data di decorrenza del finanziamento è quella del 01.01.2011 e il rapporto è stato estinto al 31.10.2016;

- che, in riscontro al reclamo, era stata offerta al cliente la somma di € 374,09, quale ulteriore integrazione degli oneri non maturati;

- che l'attività della mandataria deve essere qualificata *up front*;

- che si è provveduto in occasione dell'estinzione anticipata al rimborso del premio vita per conto della compagnia assicuratrice, per la somma di € 17,22, calcolata in base a quanto previsto dalle CGA richiamate dal contratto;

- che la c.d. sentenza *Lexitor* non è applicabile nel nostro ordinamento e che esistono



pronunce della giurisprudenza di merito che ne hanno disconosciuto l'applicabilità nel nostro ordinamento;

- di ribadire la propria disponibilità al rimborso della somma di € 374,09, oltre € 20,00 a titolo di spese per la presentazione del ricorso

In definitiva l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento in caso di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione, l'elaborazione dei criteri distintivi tra oneri e costi *up-front* e *recurring* e le condizioni alle quali l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche dei premi assicurativi. Richiama, inoltre, il più recente orientamento (Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019) secondo cui *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*; inoltre *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, la medesima decisione citata dispone che *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

*Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.*

*Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.*

*Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, alcuni costi contrattuali accessori sono da considerarsi *recurring*, mentre uno di essi è da considerarsi *up front*.

Si osserva, inoltre, che il finanziamento risulta estinto con effetto dal 31.10.2016 al pagamento della rata n. 70 di 120 con n. 50 rate residue. La cliente formula le proprie richieste deducendo che le rate residue siano n. 52 ma allega il medesimo conteggio estintivo dell'intermediario. La corretta rata di estinzione (n. 70 e non n. 68) si evince dalla data di decorrenza del finanziamento (01.01.2011) indicata nel conteggio estintivo e da quella indicata all'interno della quietanza liberatoria (31.10.2016). Il periodo 01.01.2011 – 31.10.2016 è infatti pari a n. 70 rate mensili. In mancanza di ulteriori evidenze o dichiarazioni delle parti, risulta preferibile considerare quale rata di estinzione quest'ultima,



in linea con quanto desumibile dal conteggio estintivo e dalla quietanza liberatoria. Pertanto, indefinitiva, il ricorso merita accoglimento secondo i seguenti prospetti:

## Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 20.742,12	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	210,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	41,67%
Data di inizio del prestito	01/01/2011	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	18,91%

rate pagate	70	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissione all'intermediario mutuante				378,00	Recurring	41,67%	157,50	157,50	0,00
Commissione dell'intermediario mandatario				4.205,78	Recurring	41,67%	1.752,41		1.752,41
Commissioni a soggetti incaricati				1.940,40	Upfront	18,91%	366,96		366,96
Oneri assicurativi premio vita				191,29	Recurring	41,67%	79,70	17,22	62,48
Ulteriori rimborsi								498,42	-498,42
<b>Totale</b>									<b>1.683,43</b>

Si osserva che l'importo di € 498,42, indicato alla voce Ulteriori rimborsi è pari alla somma di € 398,42 e di € 100,00, rimborsate in conteggio estintivo e scomputate dalla cliente nelle proprie richieste, ma che non è chiaro esattamente a quali degli oneri non maturati siano riconducibili.

L'importo da rimborsare non coincide con quanto richiesto dalla cliente, in quanto quest'ultima ha domandato il rimborso in base al criterio proporzionale per tutte le commissioni e ha considerato, come sopra indicato, un diverso numero di rate scadute.

Gli interessi legali vengono riconosciuti, come da criterio uniforme e costante, a partire dal reclamo. La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

Infine, dal 1° ottobre 2020, con l'entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

**PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.683,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA